

STATUTO

IL CAMMINO ETICO DELLA VALLESANTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIUSI DELLA VERNA AR
LOCALITA' CASA SANTICCHIO 15
Numero REA: AR - 219272
Codice fiscale: 02478510510
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "A" ad
atto n. 16573 di raccolta**

Studio principale Via Garbasso 36/B - 52100 Arezzo (AR)
Studio secondario Via delle Piscine 22/A - 52040 - Civitella in Val di Chiana fraz. Pieve al Toppo (AR)
Partita IVA : 01557940515 - **Telefono** 0575411171 - **Email** studio@notaio.pieraccini.it

**STATUTO
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B
A RESPONSABILITA' LIMITATA
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita con sede nel comune di Chiusi Della Verna, provincia di Arezzo, la società cooperativa denominata "**IL CAMMINO ETICO DELLA VALLESANTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

ART.2 DURATA

La società avrà la durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
ART.3 SCOPO**

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa si propone inoltre di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate a promuovere attività di formazione per favorire il recupero di soggetti svantaggiati e il loro avviamento al lavoro.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4 OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e in relazione alle attività previste dall'articolo 1, lettera b) della legge 381/1991, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici:

1. l'interazione lavorativa, l'inclusività attraverso l'inserimento e la formazione di soggetti fragili, con disabilità ed invalidità;
2. gestione alberghiera, attività di accoglienza, sistemazione ed allestimento camere, servizio ristorazione;
3. gestione di attività di ristoro: bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, mense aziendali, mense sociali, refettori scolastici e di strutture ricettive e di intrattenimento pubbliche e private;
4. l'organizzazione e gestione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste, performance, concerti, sfilate, mercatini, esposizioni, mostre, concorsi nell'ambito regionale nazionale e dell'U.E.;
5. l'organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo ecologico-ambientale, turismo religioso, gestione di servizi legati alle attività turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di case vacanze, campeggi, ostelli, case per ferie e rifugi, gestione, commercializzazione e promozione pacchetti turistici attraverso la valorizzazione dei beni storici, culturali, architettonici ed ambientali di tutte le attività volte alla valorizzazione del territorio locale, regionale e più in particolare nazionale;
6. la creazione e gestione di strutture culturali, informatiche e sportive, siti internet, biblioteche, emeroteche, videoteche, discoteche, cinema, teatri e centri sportivi;
7. la creazione di progetti divulgativi legati alla salvaguardia e tutela della biodiversità ambientale, attività

di tutela dell'ambiente, gestione e manutenzione del verde pubblico e privato, sentieristica boschiva, cura del paesaggio, ingegneria naturalistica;

8. agricoltura sociale, progettazione, realizzazione, manutenzione e custodia di spazi verdi, comprese le attività accessorie quali orti sociali, serre e vivai, attività di disboscamento e verticalizzazione della legna; coltivazioni erbe officinali ed aromatiche nonché la trasformazione in prodotti erboristici, fitoterapici e liquori;

9. la gestione di laboratori permanenti per la produzione di prodotti tipici locali, laboratori di trasformazione alimentare e conservazione;

10. laboratori e lavori di sartoria, tessitura ed assemblaggio;

11. gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, tramite il recupero di edifici sfitti o inutilizzati mediante la ricerca diffusa per la promozione e valorizzazione dell'offerta turistica integrata o tramite qualunque altra forma di turismo compresa quella denominata "albergo diffuso", lavori edilizi in generale, imbiancatura e piccola manutenzione;

12. marketing di area e turistico, attività di sviluppo di servizi di comunicazione, programmazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, promozione di attività editoriale, creazione siti web e volantini, sviluppo e produzione di arti figurative multimediali;

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i

finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
f) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile;
h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
i) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI
ART.5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con

l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonchè di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della Cooperativa addetti alle attività previste dall'oggetto sociale riferibili all'articolo 1, lettera b), della legge 381/1991.

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in

conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

3. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;

4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 40 del presente statuto;

6. qualora la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2) la denominazione, sede e attività nonchè, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa;

7. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella dei soci speciali prevista all'art. 8 del presente statuto e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.7 SOCI SPECIALI

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti

previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;
4. la misura massima del ristorno attribuibile.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Inoltre, egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.

ART.8 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento della partecipazione sottoscritta, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
2. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
3. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
4. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART. 9 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e della deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART.10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione giudiziale se il socio è diverso da persona fisica.

ART.11 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 3. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.
- Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata

alla cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART.12 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorchè:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonchè dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
5. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
6. il socio persona giuridica si trovi in stato di scioglimento o liquidazione giudiziale, o qualsiasi altra procedura concorsuale;
7. il socio venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto sociale;
8. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica;
9. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benchè formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;
10. il socio cooperatore, faccia uso di sostanze stupefacenti

e/o psicotrope di ogni forma e genere e abuso di alcol in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 3 del presente statuto.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 7 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 40.

ART.13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'articolo 45 del presente statuto.

ART.14 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1992 o a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del

rapporto sociale diventa operativo.

ART.15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno nonchè al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 4.

Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART.16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio

nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 19 SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche sia giuridiche. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di

cui al successivo art. 18, lett. a.2), del presente Statuto. Essi possono avere a oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) / 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei

soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

La maggioranza di capitale dei sovventori può richiedere che la Cooperativa nomini un revisore legale dei conti designato dagli stessi sovventori, ovvero che sia costituito il Collegio sindacale, qualora tale organo non sia presente.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

TITOLO V

RISTORNI

ART. 20 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione del rimborso ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il rimborso è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi

mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali -in via generale- debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'assemblea potrà decidere la ripartizione di essi a ciascun socio in forma liquida, mediante aumento proporzionale delle rispettive quote oppure mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART.21 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

al) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da partecipazioni, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

a2) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 19;

b) dagli strumenti privi dei diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

ART.22 CARATTERISTICHE DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie partecipazioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere

comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 40.

ART.23 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà obbligatoriamente attribuita in capienza di utili;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma, ai sensi del precedente articolo 19;
- g) a eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;

h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e f) dell'art. 21.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 20, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
ART.24 ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di amministrazione;
3. il Collegio sindacale, se nominato.

ART.25 ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o via posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.26 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del

Consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;

2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;

3) determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

4) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;

6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 37 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;

8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

12) delibera l'ammontare delle partecipazioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali;

13) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

14) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;

15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo

paritetico;

16) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 27 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 28 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea può essere tenuta anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purchè siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 29 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente statuto.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale

dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Per i soci speciali si applica il precedente articolo 7.

ART.30 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART.31 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci sovventori è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, l'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 32 COMPETENZE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Spetta tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:

a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;

b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;

c) redigere il bilancio sociale;

d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;

e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;

h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

i) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;

j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di amministrazione;

k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;

l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;

n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;

o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;

p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;

q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;

r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;

s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;

t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c..

ART.33 RIUNIONI

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di

intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

ART.34 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART.35 PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonchè, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ART.36 ORGANO DI CONTROLLO NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile. L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci sovventori è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se

nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci sovventori è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purchè siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 37 SCIoglimento

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 26, secondo comma, dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'elezione del liquidatore riservata ai soci sovventori è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di

scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 38 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

ART. 39 REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 40 CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonchè fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale verranno deferite alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Arezzo, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto. La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

ART. 41 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato

di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 42 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata e di imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato:

Marzio Masala

Marino Merlino Masala

Mensi Laura

Giacomo Pieraccini Notaio L.S..

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, che
si rilascia ad uso Registro Imprese.
Arezzo, 20 marzo 2024 .